

N. 8308/07 Reg. Gen. Trib.

FASCICOLO IN CA 07/06/10

Sentenza N. 11857/09  
Del. 20/10/09

N. 25120/06 N.R. MOD. 21 (P.M.)

N. G.I.P. (MOD. 20)

PROCURA GENERALE  
SEG. PENALE MILANO

REPUBBLICA ITALIANA 12 GEN. 2010

**APPELLO**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

posto dal Dif. Monteverdi

data 03/03/2010 Tribunale Ordinario di Milano

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

SEZIONE PENALE V

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

composto dai Sigg. Magistrati:

il 8/01/10

Dott.

Presidente

IL GIUDICE

Dott.

Dott. Carlo G. Cotta

Giudice

Visto

Milano, 12 GEN 2010

Dott.

Giudice

IL SOST. PROC. GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Estratto Esecutivo a:

nella causa penale contro

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. I

MONTEVERDI MARIA DOMENICA, nata  
a SAN PAOLO (già PADERGNANO ORIANO) re  
6 MAGGIO 1936, libera, onente, difesa  
in fiducia dell'avvocato ALBERTO LONGO  
del Foro di Milano, presente

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

IMPUTATA

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 643 e 61 nn. 7 e 11 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il corrispondente profitto, abusando dello stato di infermità e di deficienza psichica di Francesco Bramati, indotto il medesimo a:

- 1) rilasciare a lei e a Giampaolo Fiorini la delega ad operare sul suo c/c n. 80139 presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino in Milano in data 20/1/2004;
- 2) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 4.500,00 in data 2/3/2002;
- 3) di sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 5.000,00 in data 8/3/2004;
- 4) a sottoscrivere unitamente a lei l'a/b n. 5125451865-01 di €. 7.000,00 in data 29/3/2004;
- 5) a sottoscrivere insieme a lei il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 6.000,00 in data 6/4/2004;
- 6) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 10.000,00 in data 30/4/2004;
- 7) a sottoscrivere unitamente a lei l'a/b n. 5125449131 -10 di €. 15.000,00 in data 13/5/2004;
- 8) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 6.000,00 in data 11/6/2004;
- 9) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di €. 6.000,00 in data 21/6/2004;

Redatta Scheda il

per

comunicazione all' Ufficio Elettorale  
del Comune di

il

estratto all' Ufficio Campione Penale  
per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

- 10) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di € 10.000,00 in data 19/7/2004;
- 11) a sottoscrivere il modulo di prelievo in contanti dal c/c 80139 della somma di € 10.000,00 in data 2/8/2004;
- 12) effettuare il bonifico di euro 100.000,00 tratto sul c/c 18035 intestato al Bramati a favore del c/c n. 2760/42 intestato a Maria Monteverdi presso la Banca Popolare di Lodi filiale di San Donato in data 13/9/2004;
- 13) scrivere il testamento olografo a suo favore in data 29/11/2004;
- 14) sottoscrivere in San Donato Milanese in data 13/1/2005 l'atto di donazione a suo favore a ministero notaio Ezio Ricci, dell'appartamento sito in Milano Via Losanna 23 - di proprietà del Bramati.
- 15) Sottoscrivere l'a/b n. 5125449140-06 di Euro 10.000,00 in data 1/2/2005;
- 16) Sottoscrivere l'a/b n. 5127730862-07 di Euro 25.000,00 in data 11/3/2005 a firma Bramati - Monteverdi e Fiorino.
- Con le aggravanti di aver commesso il fatto provocando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver agito con abuso di prestazione di opera. In Milano e San Donato Milanese dal 20/1/2004 al 11/3/2005.

### Conclusioni sulle parti:

Il Pubblico Ministero: Giuseppe Dell'imputato  
alla fine di ogni quello e men due di  
milioni ed euro 1.500,00 di multa.

Le parti civili: CANDORI' GIORGIO e CANDORI' GIOVANNI,  
con l'avv. DANIELA INSALACO del Foro di Vigevano,  
Inducono la nullità del testamento olografo in data  
29/11/04 e dell'atto di donazione in data 13/1/05;  
inferre la revocazione dell'immobile oggetto della  
donazione e restituzione agli eredi  
di Candori' Francesco (Giorgio e Giovanni Candori)  
inferre la revocazione sulle somme di 100.000  
euro, con restituzione alle parti civili; in subordine  
inferre la revocazione ex art. 323 c. 4 c.c. Con la sentenza  
l'imputato al momento dei danni, nella sua  
sfera di giustizia, o, in subordine al pagamento  
di provvisori per a 214.500 euro, oltre a cui la  
somma di 100.000 euro di revocazione  
differirei, nella misura di euro 9.500,  
oltre al 12,5% per spese forensi, IVA e CPA.  
La difesa dell'imputato: conclusione per cui  
il fatto non sussiste.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, "ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci non è necessario che il soggetto sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato di minorazione della sfera intellettuale e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo, così da poter essere indotto compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare" (cfr., ad esempio, Cass., sez. II, 1° giugno 1987, dep. 16 gennaio 1988, n. 472, che specificamente si riferisce a fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato in relazione alle condizioni di grave decadimento senile e di perdita delle qualità mnemoniche del soggetto passivo, incapace, perciò, di una cosciente volontà di autodeterminazione).

E ancora: "il reato di circonvenzione di persona incapace non esige, per la sua configurabilità, la sussistenza di uno stato di malattia psichica da cui discenda l'incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo – infatti il legislatore ha inteso tutelare non tanto le persone parzialmente o totalmente incapaci dall'abuso che l'agente possa compiere per tale loro incapacità, ma ha inteso piuttosto salvaguardare quei soggetti che, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, che li rendono particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che altri eserciti su di loro, siano facilmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti pregiudizievoli (cfr. Cass., sezione II, 19 aprile 1988, Bellacicco, n. 7101)

E ancora: "lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art 643 cod. pen., anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il fine illecito" (cfr. Cass., sezione II, 11 aprile 1984, Pilo, n. 1526)

E ancora: *"in tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie"* (cfr. Cass., sezione II, 1° dicembre 2005, Di Gloria e altri, n. 3458)

Inoltre, *"in tema di circonvenzione di incapace la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato"* (cfr. Cass., sezione II, 15 ottobre 2004, Derosas, n. 4832), e *"le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso"* (cfr. Cass., sezione II, 1° luglio 2008, Raniolo, n. 31320).

Inoltre, *"la nozione del reato di circonvenzione d'incapace non esige l'uso di artifici o raggiri; il reato medesimo non è escluso, e non si tramuta necessariamente in quello di truffa, ove il colpevole ne abbia fatto eventualmente uso"* (cfr. Cass., sez. III, 23 ottobre 1969, n. 1863, Foti); e *"la norma incriminatrice di cui all'art. 643 c.p., non specificando le modalità di condotta dell'agente concretanti l'abuso, non esige artifici o raggiri, ma neppure li esclude, con la conseguenza che, se l'agente pone in atto gli uni o gli altri, il fatto è pur sempre punibile per il delitto in esame e non per quello di truffa"* (cfr. Cass. sez. V, 17 febbraio 1970, n. 299, Colombo).

Ciò premesso si rileverà che nel caso di specie, a seguito di lunga ed articolata istruttoria, è emersa pacificamente la "circonvenibilità" del signor Brambati ai sensi di legge e nel senso descritto dalla giurisprudenza, ed è anche comprovato lo svolgimento di incessanti attività di induzione, volte a far compiere al Brambati svariati atti di disposizione patrimoniale oggettivamente pregiudizievoli, e tutti direttamente a vantaggio dell'imputata.

L'ampiezza delle prove assunte ed acquisite impone una marcata sintesi, e a tal fine appare opportuno, prima ancora di affrontare in modo mirato ed analitico la tematica

della circonvenibilità del soggetto, svolgere considerazioni sul contesto e sulla presunta finalità degli atti dispositivi elencati nel capo di imputazione, e ciò a partire proprio dalle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputata.

Invero deve oggettivamente rilevarsi che, al di là degli ipotetici fini dei vari atti, e delle giustificazioni a priori immaginabili, la stessa versione della Monteverdi conferisce all'insieme delle situazioni oggetto di imputazione una complessiva "inspiegabilità", davvero significativa ove si osservi che tale conclusione si deduce proprio intrinsecamente dalle dichiarazioni dell'imputata (e solo in parte dal suo confronto con altre emergenze processuali).

E allora si vedrà che reiteratamente l'imputata, prima di "correggere il tiro", ha spiegato il conferimento di delega ad operare sul conto di Brambati alludendo alle "mancanze" che il datore di lavoro aveva avuto nei suoi confronti (pagamento in nero e conseguente mancato versamento dei contributi), incorrendo, se di *lapsus* si tratta, in un *lapsus* davvero caratterizzato da implicazioni profonde; si vedrà che, per spiegare i numerosi ingenti prelievi dal conto di Brambati, la Monteverdi si è riferita alla necessità di far fronte a spese correnti (in particolare il pagamento degli stipendi) che per assurdo risultano ben superiori rispetto a quei prelievi (eppure la Monteverdi provvedeva personalmente e in modo pressoché esclusivo a tutti quei pagamenti); si vedrà che la Monteverdi ha motivato il bonifico di 100.000 euro nei suoi confronti come una sorta di liquidazione, ovvero prestazione compensativa, per le suddette mancanze economiche, mentre risulta dall'ineccepibile deposizione del teste Dell'Acqua che il Brambati, nel dare la relativa disposizione, si riferì inequivocabilmente ad elargizione effettuata a causa di riferite presunte difficoltà economiche immobiliari della figlia della Monteverdi, inesistenti anche secondo la versione dell'imputata; si vedrà che la Monteverdi "sperperava" le sostanze del Brambati (senza che vi sia prova alcuna della coscienza della parte lesa sul punto) attribuendo all'infermiere Cardenas l'incredibile compenso mensile di 4.500 o 4.600 euro (in nero ed "esentasse"), calcolato cumulando le ore invece che (come chiunque avrebbe fatto amministrando le proprie sostanze) stabilire uno stipendio mensile forfettario (tale situazione prova di per se stessa la natura oggettivamente pregiudizievole della delega ad operare sul proprio conto conferita alla donna dal Brambati); si vedrà che l'ineffabile signora Monteverdi, pur dedicando tante energie alla cura del signor Brambati e provvedendo alla maggior parte delle sue esigenze, attribuiva a suo dire a se stessa la ben più modesta somma di 1.600 euro al mese, mentre beneficiava senza alcun ragionevole motivo Cardenas

5

(peccato che non abbia saputo essere più precisa in ordine alla destinazione dei frequenti ed ingenti prelievi in contanti).

Quanto poi alla donazione dell'appartamento (su cui, finalmente, le fonti concordano in ordine al movente di liberalità del gesto) si vedrà che il povero Brambati (secondo la versione difensiva ed alcune prove addotte così conscio delle proprie sostanze e così capace di disporne) non mostrava di avere idea alcuna in ordine alle dimensioni, alle caratteristiche e alle qualità dell'appartamento che si apprestava a donare, dicendo più volte espressamente che non lo aveva mai visto.

Tale asserzione di Brambati, si consenta l'anticipazione, è del tutto assurda (è ben più probabile che l'anziana persona offesa non ne serbasse il ricordo, visto l'oggettivo decadimento della sua efficienza psichica), e rende la situazione grottesca: deve prendersi atto del fatto che il notaio Ricci (prosciolto in istruttoria) ha ritenuto ugualmente di dare corso all'atto (evidentemente "rassicurato" dalla relazione della dottoressa Zanardi, incaricata dallo stesso Brambati, o meglio dalla cerchia dei suoi "protettori"), ma tale constatazione obiettiva non vale certamente a conferire alla stipulazione dell'atto una qualche ragionevolezza, ed anzi il comportamento di Brambati nel caso di specie dimostra in modo diretto la sua menomazione psichica e volitiva in quel momento, e l'incapacità di disporre con cognizione di causa del suo patrimonio.

Tali anticipazioni corrispondono a situazioni oggettive, e francamente pongono in secondo piano parecchie asserzioni inconsistenti e stucchevoli (anche provenienti da medici, purtroppo) circa le finalità del Brambati e la presunta bontà del suo stato psichico, contribuendo viepiù ad attribuire il maggior rilievo probatorio che meritano ai numerosi contributi di segno opposto, da cui risulta, positivamente e ragionevolmente, il grave decadimento cognitivo ed intellettuale del Brambati (derivante da malattia) nel periodo considerato.

Venendo come detto all'esame dell'imputata, nel dettaglio la signora Monteverdi ha spiegato di essere dipendente del signor Brambati, quale collaboratrice domestica, dal 1984 (per vero era stata assunta dalla moglie del Brambati, morta nel 1990), e di non essere stata mai regolarmente assunta (le veniva corrisposto uno stipendio mensile, ma senza il pagamento dei contributi).

Quanto alle condizioni di Brambati ha dichiarato: "l'ho sempre visto autosufficiente, si faceva le sue cose da solo. Certo, in certi momenti aveva bisogno di aiuto, però fino al

5

2004, 2005...faceva le sue cose da solo. Ci aveva l'infermiere, però lui preferiva farsi o la barba da solo o vestirsi da solo".

Con riferimento al periodo dopo il ricovero a cavallo tra il 2003 e il 2004: "quando è tornato dall'ospedale, così, sembrava sempre presente con noi in casa...veniva dei momenti...più momenti che era presente che non presente"; "si comportava bene in casa, tolto che se venivano delle persone estranee...non voleva rispondere e non rispondeva, allora sembrava che...lui fosse incapace di rispondere".

Quanto al rilascio di delega ad operare sul conto corrente (gennaio 2004): "sì, quello era tanto che me lo diceva che me lo dava, perché siccome non m'ha mai pagato niente di contributi...".

Ancora, specificamente richiesta in ordine ai motivi del rilascio della delega (con la chiarissima domanda "come mai proprio a lei è stata concessa un delega per operare sul conto corrente del Brambati?"), ha risposto testualmente: "perché lui me l'ha sempre promesso, che mi diceva sempre...perché io dicevo <se mi metteva cinque anni di contributi io avrei preso una piccola pensione, dato che non ci ho la pensione>". Poi, a seguito di intervento del difensore ("non ha capito la domanda"), ha precisato: "era all'ospedale, era malato, e si doveva pagare gli assegni alla Madonnina, perciò, io non gliel'ho chiesta, ...li è stato fatto con me e Fiorini Paolo...è stata data questa autorizzazione di firmare questi piccoli così, insomma è stato fatto".

Sui 4.500 euro prelevati il 2 marzo 2004: "per pagare...perché l'infermiere di notte prendeva 4.500 euro...150 euro per giorno"

Sui 5.000 euro prelevati l'8 marzo 2004: "sono serviti sempre per la casa", per i pagamenti alla badante, al medico, all'autista..."poi dopo tutto il resto che serviva per la casa, la spesa...".

Sui 7.000 euro prelevati il 29 marzo 2004: "li abbiamo comprato il letto, materassi, carrozzina, tutta la roba che serviva per lui in casa".

Sui 6.000 euro prelevati il 6 aprile 2004: "non lo so".

Sui 10.000 euro prelevati il 3 aprile 2004: "io li prelevavo, ma questi soldi andavano a lui, al signor Brambati: li contava e poi se li metteva via. Quando mi serviva gli chiedevo <signor Brambati, siamo senza soldi>".

Il Pubblico Ministero ha poi rinunciato a porre domande sul prelievo di 15.000 euro il 13 maggio 2004, 6.000 euro l'11 giugno 2004 6.000 euro il 21 giugno 2004 eccetera, ma l'imputata ha comunque precisato che qualsiasi somma prelevata veniva consegnata a Brambati, che contava il denaro e poi lo metteva in una valigetta con combinazione, da



cui poi di volta in volta l'uomo estraeva le somma necessarie per pagare le spese e gli stipendi, anche il suo (1.600 euro al mese).

Quanto al bonifico di 1000.000 euro diretto al suo conto corrente, a questo evento l'imputata ha finalmente riferito la spiegazione già addotta per il rilascio della delega: alle sue lamentele circa il fatto che non le erano mai stati pagati i contributi, Brambati le aveva sempre risposto "ma stai tranquilla che vedrai... te ne darò dei soldi che starai bene tutta la tua vita fino a che campi"; poi un giorno aveva chiamato un certo Dell'Acqua e le avevano fatto questo bonifico.

La somma corrispondeva ad una specie di liquidazione.

Quanto alla donazione dell'immobile: Brambati aveva chiamato il notaio e gli aveva espresso la volontà di "lasciare questa casa alla signora perché per me è importante, m'ha fatto tante cose, m'ha sempre aiutato" e le disse "questa casa la voglio dare a lei"... "ti lascio anche questa che un domani potrai vivere un po' meglio".

Quanto all'assegno di 25.000 euro del marzo 2005, la risposta non è stata francamente ben comprensibile.

Ha precisato che, secondo un conteggio demandato ad un consulente del lavoro, per tutto il periodo in cui aveva lavorato per la famiglia Brambati le erano dovuti 192.000 euro.

Ha precisato che la delega era stata rilasciata congiuntamente a lei e a Fiorini, l'autista di Brambati, e che il denaro era sempre prelevato da loro due insieme.

Quanto agli stipendi, ha precisato che:

Fiorini, che veniva solo due giorni la settimana, percepiva 500 euro al mese; la signora Albina (badante russa priva di permesso di soggiorno) 1.400 euro al mese; Giorgio (l'infermiere di notte sudamericano) 4.500 euro al mese; il dottor Bellasio 900 euro al mese; la Monteverdi stessa 1.600 euro al mese.

Inoltre la spesa era molto costosa (anche più di 2.500 euro al mese), poiché Brambati esigeva alimenti raffinati.

Poi vi erano gli indumenti, le spese mediche e i medicinali

Le spese condominiali venivano invece pagate da Brambati personalmente

Dei nipoti (in verità nipoti della moglie) Brambati non voleva che neanche si parlasse.

Ancora sul bonifico di 100.000 euro, ha dichiarato che, convocato il funzionario Dell'Acqua, Brambati aveva espresso la volontà di dare quella somma a lei, e Dell'Acqua, preso atto di questa volontà, aveva consigliato di effettuare un bonifico.

Ancora sull'appartamento: Brambati glielo voleva dare per essere riconoscente per tutto ciò che lei aveva fatto.

5

Il marito le aveva lasciato un terreno, poi venduto per 175.000 euro.

Era stato Brambati a chiamare la dottoressa Zanardi, dopo avere commentato, davanti al dottor Bellasio e all'avvocato Balducci: "voi dite che io sono scemo e così colà, perciò voglio provare anch'io a chiamarmi una dottoressa personale per sentire un po' che mi dice".

Del testamento non sapeva niente ("l'ho saputo qui in Tribunale e basta"); il notaio era venuto, si erano chiusi in una saletta e "io non sapevo se lo aveva fatto o se non lo aveva fatto"; sapeva il motivo della visita del notaio, nel senso che Brambati aveva detto "adesso faccio un testamento".

L'imputata non ha offerto spiegazioni in ordine al fatto che, a fronte di spese quotidiane per oltre diecimila euro al mese nel 2004 (tredicimila, secondo l'imputata) i prelievi effettuati non bastassero nemmeno lontanamente a coprire questa ingente somma totale; "si vede che li prelevava lui andava lui e li prelevava lui dopo, perché noi dopo quando lui stava bene abbiamo tolto la firma subito io e Fiorini".

*Nel commentare l'esame, e senza ripetere quanto già anticipato, deve rimarcarsi che la stessa imputata, con riferimento al periodo considerato nel capo di imputazione, ha dichiarato che Brambati talora "non era presente", e che in presenza di persone in visita talvolta rifiutava di rispondere, dando così l'impressione di esserne incapace.*

E' a questo punto opportuno sintetizzare la deposizione dell'avvocato Cianciaruso, nominato amministratore di sostegno del Brambati nel marzo 2005 (ancora l'11 marzo Brambati sottoscrisse, con Monteverdi e Fiorini, assegno per euro 25.000).

Dopo avere preso appuntamento con la Monteverdi per incontrare il Brambati, trovò nell'appartamento la Monteverdi, la cameriera, l'autista Fiorini, il dottor Bellasio e due avvocati, un civilista e un penalista, che sulle prime rifiutarono di declinare le generalità; quando minacciò di chiamare i Carabinieri, uno degli avvocati lasciò l'appartamento, mentre il secondo risultò essere stato inviato dallo studio dell'avvocato Balducci.

Brambati non comprendeva quanto gli diceva, riuscì a dire malamente il proprio nome, poi raccontò la sua vita quando era sotto le armi, facendo discorsi che non avevano alcuna attinenza con le sue domande.

Brambati diceva di essere al mare.

Il suo grado di comprensione, anche nel periodo successivo, era "praticamente zero", e non si potevano certo affrontare con lui questioni finanziarie

5

Il medico curante dottor Bellasio gli riferì che dal 2003 avevano tentato di iniziare un procedimento di interdizione, e che ne aveva parlato con alcuni nipoti, poiché il decadimento neurologico era talmente grave che era necessaria la presenza di una persona che amministrasse; la Monteverdi confermò.

Bellasio disse di essere contento che il Tribunale avesse nominato un amministratore di sostegno, poiché i sintomi più gravi della malattia si erano manifestati fin dal 2002 - 2003.

Le sostanze di Brambati erano notevoli, se si pensa che su un conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo erano depositati circa due milioni e mezzo di euro, e 20.000 presso altro conto alla banca Unicredit, oltre ad un conto per oltre tre milioni di euro in Svizzera; vi erano poi la casa di abitazione, un appartamento a Rapallo e due box.

Verificò che su uno dei conti correnti vi era, dal 20 gennaio 2004, delega nominativa della Monteverdi e del Fiorini, che potevano emettere assegni, e che le uscite mensili dal conto erano molto consistenti, attraverso assegni ora in favore del Brambati ora in favore di Monteverdi e Fiorini.

Chieste spiegazioni alla Monteverdi, la donna spiegò genericamente che si trattava di somme necessarie per pagare gli stipendi e il vitto, ma non era assolutamente in grado di effettuare un rendiconto, né aveva tenuto alcuna contabilità, anche parziale.

I dipendenti erano tutti "in nero".

L'infermiere Cardenas percepì, dall'intervento dell'avv. Cianciaruso, 2.500 euro al mese (prima pacificamente ne percepiva 4.500)

Licenziò l'autista, che era del tutto inutile, poiché Brambati rimaneva sempre a casa.

Congedò la domestica, che era priva di permesso di soggiorno, e percepiva 1.400 euro al mese.

Regolarizzò la Monteverdi, che fin lì si era auto - attribuita uno stipendio tra i 1.400 e i 1.600 euro mensili.

Si tratta di cifre desunte dalle dichiarazioni, poiché qualsiasi pagamento ai dipendenti veniva effettuato in contanti, mentre il dottor Bellasio percepiva 1.000 euro mensili senza fattura, talvolta con assegno, per effettuare visite settimanali e garantire una consulenza continua, e veniva pagato di più in occasione dei ricoveri.

Bellasio disse di avere concordato tali compensi unicamente con la signora Monteverdi.

Per quanto gli è dato comprendere, Brambati riconosceva la Monteverdi talora come la madre, talora come una sorella, talora come un'amante.

bt  
O

Quando accertò un bonifico di 100.000 euro in favore della Monteverdi, concordò con il Pubblico Ministero un'indagine circa eventuali testamenti, ed venne a spere dell'esistenza di una busta con volontà testamentarie, redatte nel novembre 2004, presso il notaio Prinetti.

Solo dopo la morte del Brambati seppe che vi era un precedente testamento in favore dei nipoti.

Quanto al bonifico, la Monteverdi disse che si trattava della giusta liquidazione per l'attività di lavoro svolta per oltre vent'anni, secondo il suo criterio; disse di averlo concordato con il promotore finanziario, non con Brambati.

Non trovò né pellicce né gioielli della moglie defunta, che i nipoti affermavano esistenti, e nella cassetta di sicurezza, cui la Monteverdi aveva accesso, vi erano solo oggetti di scarso valore.

La Monteverdi aveva effettuato il più recente accesso alla cassetta, accompagnata da Fiorini.

Il dottor Bellasio, medico di base del Brambati, ha dichiarato di recarsi da Brambati per ragioni professionali almeno una volta a settimana.

Fino ad un certo punto, per le prestazioni su base privata, era stato pagato dallo stesso Brambati, poi "Brambati ebbe un crollo di tipo psicofisico durante un lungo ricovero in Madonnina, avvenuto alla fine di dicembre del 2003, e alla dimissione le sue condizioni erano "molto preoccupanti".

Poiché Brambati era fisicamente malmesso, ma dal punto di vista psichico gli sembrava ancora in grado di "gestire o ragionare un pochino sulla sua situazione", decisero, con il consenso di Brambati, di gestire "in maniera tale per cui la signora Monteverdi aveva a disposizione attraverso prelievi che effettuava insieme all'autista, una somma di denaro, e la gestivamo".

Veniva pagato di solito in contanti, dalla signora Monteverdi, sporadicamente con assegni.

Ad un certo punto, nel 2004, poiché la situazione del Brambati era peggiorata dal punto di vista psichico, avendo saputo che i due nipoti erano i legittimi eredi, li fece chiamare tramite l'autista Fiorini: manifestò loro le proprie preoccupazioni, però li rassicurò in ordine al fatto che non era necessario intervenire in modo diretto, poiché a suo parere gli "sembrava che il signor Brambati fosse ancora in grado di gestire, grosso modo", ma aveva bisogno di un punto di riferimento.

5

Più avanti chiuse i rapporti con costoro, avendo ricevuto una lettera da un legale dello studio Balducci secondo cui quei nipoti non avevano alcun titolo (*tale curioso parere venne ricevuto nel febbraio 2005*); nel frattempo, però, aveva attivato delle valutazioni psichiatriche, "per vedere fino a che punto la situazione del signor Brambati fosse gestibile".

Infatti, già prima dell'ictus da cui era stato colpito nel dicembre 2003, aveva accompagnato Brambati in Svizzera per una causa penale: durante l'udienza l'uomo ebbe delle manifestazioni particolarmente penose di confusione spazio temporale, e il giudice aveva chiesto come mai non fosse stato ancora interdetto.

Durante il ricovero, nel gennaio 2004, aveva chiesto la consulenza del dottor Bet, neuropsichiatra, il quale "per la prima volta mise nero su bianco ~~che secondo lui le~~ condizioni del signor Brambati documentavano un decadimento psichico importante, con un mini mental test piuttosto alterato, e quindi lui avrebbe suggerito una procedura".

In quei mesi fu molto combattuto, perché quando parlò al Brambati di fargli avere un amministratore di sostegno o di interdirlo, l'uomo reagì "in maniera piuttosto pittoresca".

Nel novembre 2004, quando vi fu la seconda perizia del dottor Bet, si era determinato a prendere iniziative, ma "fu convocata, non so se dalla signora Monteverdi o dal signor Brambati, un'altra neuropsichiatra che io non conoscevo, mi trovai di fronte al fatto compiuto, con una perizia che mi diceva che invece il signor Brambati poteva avere ancora dei mesi..."

Dal punto di vista delle capacità critiche, cioè della capacità di prendere una decisione riguardo al suo patrimonio, Brambati non tenne mai comportamenti che inducessero a dire che era incapace di intendere e di volere, ma "invece aveva un comportamento per quanto per quanto riguardava la sua vita trascorsa e il presente a volte confuso. Spesso confondeva le date, spesso confondeva la sua vita attuale con la sua vita pregressa, per cui era confuso sia spazialmente che temporalmente. Qualche volta mi diceva <sono al mare>".

Tuttavia non aveva mai visto Brambati (che era molto avaro, o quanto meno "parsimonioso") perdere il controllo sulla sua situazione e sul suo patrimonio: per esempio quanto alla donazione dell'appartamento alla Monteverdi, quando gliene aveva chiesto ragione aveva detto "ma val niente quell'appartamento, ma certo che glielo ho regalato".

Peraltro una volta lo aveva sorpreso ordinare al telefono la vendita o l'acquisto di ventimila azioni, per poi scoprire che all'altro capo della linea non c'era nessuno.

Rimase sorpreso della perizia della dottoressa Zanardi, in contrasto con la valutazione del dottor Bet e anche con la sua.

La collega, peraltro, al telefono, gli manifestò la propria positiva opinione circa la capacità di intendere e di volere del Brambati, e lui contestò le sue conclusioni.

Circa la volontà di destinazione dei suoi beni post mortem, Brambati gli aveva detto di avere quattro amici, il suo autista, la sua badante, il suo medico e il suo avvocato, e che "avrebbe lasciato qualcosa a ciascuno di questi quattro. Tale proposito, evidentemente, è in aperto contrasto con la designazione della Monteverdi quale erede universale.

*La deposizione del dottor Bellasio è molto importante, poiché, al di là delle sue (più che discutibili) valutazioni circa una conservata capacità di intendere e di volere e circa la perdurante attenzione al patrimonio, dimostra che Brambati, già prima del ricovero a fine 2003, manifestava gravi e globali problemi di disorientamento e confusione, e che tale stato caratterizzò (con ovvio peggioramento) tutto il periodo considerato nel capo di imputazione:*

*Particolarmente significativa è la confusione tra presente e passato, tale evidentemente da fargli confondere situazioni, tempi e persone: una situazione psichica palesemente incompatibile con l'adozione di rilevanti interventi patrimoniali e men che meno on volontà testamentarie, posto che un tale stato è evidentemente impeditivo di una completa considerazione dei vari interessi in gioco.*

*Il commento sull'appartamento donato, nonostante le stravaganti conclusioni di Bellasio, è proprio significativo del fatto che Brambati non era più conscio della portata delle sue iniziative economiche, e del preciso valore dei suoi beni: un appartamento, per quanto modesto, ha sempre un valore cospicuo, e l'uso dell'espressione "val niente" indica chiaramente la totale perdita di qualunque criterio in merito.*

*Inoltre la deposizione dimostra che, quando lo stato di decadimento psichico di Brambati dovuto a malattia era ormai pienamente accertato, e concordava d'altra parte con l'opinione che ne aveva acquisito il curante, da parte delle Monteverdi (o del Brambati, ma a quel punto era la stessa cosa, poiché le condizioni di Brambati erano gravemente compromesse, e la Monteverdi sene occupava in tutto e per tutto), venne introdotta, a "forza" e più che maliziosamente, la perizia della dottoressa Zanardi,*

*chiaramente finalizzata, nell'intenzione del committente, a dimostrare il contrario (e, come vedremo, direttamente preparatoria di rilevanti atti di disposizione patrimoniale).*

Dall'esame del nipote della parte lesa, Giorgio Gandossi, si ricava, con qualche differenza, conferma degli accadimenti succedutisi dalla seconda parte del 2004.

Gandossi innanzi tutto a precisato che l'iniziativa dell'incontro con il dottor Bellasio era venuta da lui e dal fratello; l'incontro, peraltro, era effettivamente avvenuto, alla fine del settembre 2004, e nell'occasione Bellasio disse loro di essere contento di incontrarli, poiché le condizioni dello zio non erano buone, tanto che lo stava monitorando periodicamente; sottoponendolo a visite neurologiche; si riservò di comunicare loro a scadenze regolari gli sviluppi degli interventi medici sullo zio, soprattutto con riguardo alla decadenza neurologica, precisando che necessitava a breve di nuova visita specialistica.

Non avendo poi avuto notizie da Bellasio, lo aveva chiamato, ed aveva riscontrato una certa reticenza; Bellasio gli aveva inoltre detto che voleva che alla visita specialistica fosse presente l'avvocato che si preoccupava dell'amministrazione del patrimonio dello zio.

Un po' sconcertati dalla situazione, i due nipoti di Brambati decisero di incontrare lo zio, e all'inizio di dicembre del 2004 telefonarono alla Monteverdi, la quale disse che lo zio non voleva vederli, e propose un incontro a casa propria.

In occasione di tale incontro la Monteverdi aveva asserito che a suo giudizio le condizioni generali dello zio erano buone.

Infine riuscirono ad ottenere un appuntamento con Brambati, il 10 dicembre, ma lo zio, che aveva l'espressione di una persona non più in sé, non li riconobbe

Venendo più specificamente a valutare le condizioni di Brambati nel momento in cui compì gli atti dispositivi, è innanzi tutto clamorosa la situazione esistente il 20 gennaio 2004, quando Brambati ebbe a conferire alla Monteverdi e a Fiorini la delega ad operare sul conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino.

Francesco Brambati, un quel momento ottantaseienne, venne ricoverato alla casa di cura "La Madonnina" il 28 dicembre 2003, dopo un malore, con diagnosi di "ictus del tronco" e cardiopatia ischemica", e rimase ricoverato fino al 6 febbraio 2004.

Il 30 dicembre 2003 è descritto in cartella come "disorientato nel tempo e nello spazio"; ricorda nome e indirizzo del suo medico curante, dottor Bellasio, ma dice di essere uscito oggi con gli amici e di avere pranzato con loro al ristorante".

5  
O

Il 2 gennaio 2004 "alterna momenti di relativa lucidità ad episodi confusionali con franco disorientamento spazio temporale"

4 gennaio "appare più vigile, relativamente confuso (chiede continuamente dove sia la biancheria intima)".

Ancora il 16 gennaio non si evidenziano "modifiche sul versante psichico".

Il 18 gennaio "al controllo neurologico il paziente si presenta relativamente rallentato, a tratti soporoso".

Il 19 gennaio è "più vigile rispetto a ieri".

Il 20 gennaio (il giorno del conferimento della delega) è vigile e collaborante "a tratti", e il quadro neurologico risulta sempre stazionario, così come il 23, il 24, il 25, il 26 e il 27 gennaio.

Il 30 gennaio è "completamente disorientato T/S/P (nel tempo, nello spazio e nelle persone)".

Il 31 gennaio è sempre disorientato nel tempo, e "per la prima volta orientato assolutamente nello spazio e nelle persone", con "eloquio veloce e coerente".

*La mera constatazione dello stato del paziente risultante dall'obiettività della cartella clinica dimostra che il 20 gennaio 2004, quando Brambati rilasciò la delega, non era sostanzialmente compos sui, soffrendo di un disorientamento pressoché totale, venuto meno (solo in parte, come vedremo) per la prima volta solo il 31 gennaio.*

*Il grave decadimento del paziente in quel momento è d'altra parte autorevolmente confermato dalle relazioni e dalla testimonianza del dottor Bet e dalla testimonianza del notaio Prinetti, di cui si dirà in seguito.*

*Lo stato di infermità e deficienza psichica al momento del conferimento della delega è comprovato, e con esso l'evidente abuso della Monteverdi, che trascorreva con Brambati ogni momento; l'atto fu oggettivamente pregiudizievole, conferendo a soggetti estranei il potere di effettuare prelievi sul conto corrente, e tale natura pregiudizievole fu confermata nei fatti, poiché nei mesi successivi vennero effettuati eclatanti prelievi la cui destinazione non è stata accertata, e le sostanze del Brambati vennero distribuite senza criterio e con assoluta noncuranza (si vedano ancora i 4.500 euro mensili a Cardenas).*

*In merito al periodo successivo (ci sono altri ricoveri in marzo e in luglio) le informazioni psichiatriche sono minori, ma comprensibilmente la situazione del Brambati non poteva conoscere sostanziali miglioramenti, dato l'avanzare dell'età, e le caratteristiche della malattia.*

5  
O

Il 22 novembre 2004 il neurologo dottor Bet, che lo visita a domicilio, lo descrive "collaborante, loquace, disorientato nel tempo, orientato nello spazio e nelle persone"; nel colloquio si presenta cortese e disponibile, ma "gravemente perseverante e con spunti deliranti relativi alla sua trascorsa attività lavorativa".  
Dunque Bet diagnostica "grave decadimento cognitivo su base ipossica cranica" e "demenza vascolare".

In dibattimento, il dottor Bet ha premesso che Brambati si avvicinava ormai ai novanta anni, e dunque già giocava a suo sfavore il peso dell'età; a ciò si aggiungeva che anni prima vi era stato l'inizio di una lunga serie di accidenti vascolari all'encefalo, in senso infartuale ed emorragico, culminata nell'ictus che aveva portato al ricovero del 28 dicembre 2003.

Ha riferito in ordine ad una prima visita svolta il 20 gennaio 2004 (proprio la data del conferimento di delega alla Monteverdi e al Fiorini), in cui lo score del mini mental test era 21 su 30, e in cui aveva riscontrato decadimento cognitivo multisettoriale, con diagnosi di demenza multi infartuale.

Ha confermato lo score di 18 su 30 relativo al mini mental test somministrato il 22 novembre 2004 (con sensibile peggioramento rispetto al gennaio precedente, con la specificazione che l'ultimo valore accettabile è 24, e sotto questo valore (nel caso di specie lo scarto è notevole) il paziente viene considerato decaduto sul piano cognitivo. Quanto agli spunti deliranti, ha precisato che Brambati gli aveva riferito che quel giorno era andato al lavoro, specificando quali attività aveva compiuto.

*Sono queste le condizioni in cui Brambati, solo una settimana dopo (29 novembre) redige testamento olografo in favore della Monteverdi (il 13 settembre 2004 aveva effettuato il bonifico di 100.000 euro).*

*Ed è difficile ritenere, vista la progressività ed il peggioramento "a scalini" della malattia, che fossero diverse le condizioni in cui Brambati effettuò la donazione dell'appartamento in data 13 gennaio 2005.*

Non differente è l'opinione del consulente del Pubblico Ministero, lo psichiatra dottor Bianchi, il quale tra l'altro vide il Brambati in epoca assai vicina, il 17 marzo 2005. L'uomo "appare immediatamente disorientato nei parametri spazio temporali e sul parametro d'oggetto, né sembra comprendere le domande"; "anche la coerenza delle

sue risposte è del tutto inadeguata, tuttavia egli si comporta in modo sempre corretto, dimostrando un atteggiamento di piena collaborazione, per quanto consentitogli dalle risorse possedute".

L'eloquio è esitante, a volte un borbottio indistinguibile, le risposte sono al limite dell'intelleggibilità e per nulla corrette.

Attribuisce alla moglie il nome della madre, non è in grado di indicare il nome del liceo che ha frequentato, e, chiesto di dire chi sia il signore vicino al lui (il nipote) risponde "mah, sembra un amico, un parente, forse".

Dice di essersi stabilito a San Donato nel "1918, vent'anni fa", crede di essere nel 2003.

Bianchi ha concluso che Brambati soffriva di demenza vascolare (documentata dalle TAC eseguite in occasione dei precedenti ricoveri), con gravi deficit della memoria e dell'orientamento temporale.

Il paziente non presentava nessuna autonomia dal punto di vista dell'iniziativa motoria, ed evidenziava gravi deficit di riconoscimento delle persone, di date, di circostanze.

Il tono affettivo era inadeguato, con emotività fatua, confabulazione e gravi alterazioni della capacità di critica e di giudizio.

Brambati era confuso e poco consapevole della realtà dei fatti.

Tale situazione, secondo il dottor Bianchi, ha dato segno di sé già dal dicembre 2003, come risulta dalle cartelle cliniche, con un andamento che vede un alternarsi di alti e bassi, e che ha conosciuto un precipitarsi della situazione almeno dal dicembre 2004, visto anche quanto segnalato dai nipoti (che, recatisi in visita il 10 dicembre 2004, non vennero neppure riconosciuti, constatando discorsi e ragionamenti assolutamente privi di senso compiuto, *ciò risulta effettivamente dall'esame di Giorgio Gandossi*).

*Si può aggiungere che questi dati sono confermati anche dall'esame del dottor Bet in data 22 novembre 2004, che come detto evidenziò disorientamento temporale e spunti deliranti.*

Il dottor Bianchi ha concluso che la patologia demenziale da cui era affetto il Brambati comportava un'incapacità psichica vera e propria, essendo pressoché abolita la capacità di autodeterminazione, e "rendendo in ipotesi possibile da parte di altri l'induzione a compiere atti con effetti giuridici dannosi per sé o per altri".

Significativo, meno di due mesi dopo, è il colloquio con il giudice tutelare (3 maggio 2005): alla domanda "ma all'incirca quanti sono i suoi risparmi come ordine di



grandezza?", Brambati risponde "Pochi, pochi, potrei avere anche niente perché ho fatto anni di guerra in Europa."

Alla domanda "Lei pensa di avere pochi soldi?" risponde "quelli che mi bastano per mangiare e bere".

E alla sollecitazione "a me risulta che lei abbia miliardi" dichiarava "allora salti fuori qualcuno che li dividiamo, la ditta si chiude perché siamo vecchi".

Il dottor Rotondo, neurologo, ha riferito di avere conosciuto Brambati in occasione del ricovero alla fine del 2003.

Il quadro neuroradiologico era impegnativo (vasculopatia cerebrale infartuale), ed era associato a disorientamento spaziale e temporale, stadi confusionali, disturbi della deambulazione; stati tipici nei pazienti che soffrono di vasculopatia cerebrale.

Tale situazione era preesistente, e nell'occasione venne anche diagnosticato ictus del tronco dell'encefalo.

Caratteristica delle patologie da cui era affetto è la fluttuazione, vi sono giorni in cui il paziente è più vigile e collaborante e giorni in cui è più confuso e disorientato: ciò nel senso che, accanto ad uno stato di base critico, ci poteva esser un giorno in cui andava meglio; in ogni caso sempre in un quadro di graduale peggioramento.

Ha precisato che durante il ricovero il paziente non fu mai orientato nel tempo, e solo a volte era orientato nello spazio; l'orientamento spaziale era fluttuante (non tutti i giorni si rendeva conto di essere in clinica).

Il teste ha escluso che, anche nei giorni migliori, il paziente potesse essere ritenuto scevro da problemi mentali connessi alla malattia.

Il risultato del mini mental test somministrato al Brambati dal dotto Bet (21 su 30 all'inizio del 2004, era divenuto 18 su 30 alla fine di quell'anno.

Tomando al ricovero, il dottor Rotondo ha precisato che Brambati aveva superato il momento critico e dal punto di vista cognitivo e dell'orientamento c'era stato un miglioramento, ma il suo quadro di base non era mutato.

Dopo il ricovero e la dimissione, secondo il dottor Rotondo, il paziente "può avere avuto anche un momento di lucidità, di collaborazione", ma comunque era un paziente già caratterizzato da un substrato di compromissione.

Il dottor Zago, neuropsicologo incaricato dall'amministratore di sostegno, rispose a quesito circa le condizioni del Brambati nel momento in cui aveva steso il testamento olografo (novembre 2004).

5  
O

Il testamento olografo presentava caratteristiche tipiche della demenza di tipo vascolare che era desumibile dalla storia vascolare del soggetto: alterazioni della calligrafia, elementi disgrafici, omissione di lettere, distanza tra le lettere.

Tutto ciò è pienamente congruo con le risultanze della visita del dotto Bet una settimana prima della redazione del testamento, con diagnosi di demenza grave di tipo vascolare, con somministrazione di test con risultato di 21 su 30.

A tale punteggio è associata una demenza di tipo "medio - grave", "medio - avanzata". Aveva dunque concluso che era probabile che Brambati, nel momento in cui redasse il testamento, si trovasse in una situazione di precarietà cognitiva tale da limitare la sua capacità di intendere e di volere.

In pazienti di questo tipo sono possibili fluttuazioni anche abbastanza evidenti, ma Brambati era un paziente molto grave, con possibilità di oscillazioni molto ristrette.

Per la precisione, aveva concluso che "è altamente improbabile che il signor Brambati possedesse, all'epoca della stesura del testamento, novembre 2004, una funzionalità cognitiva tale da consentire un'adeguata capacità di autodeterminazione, di comprensione degli obiettivi e dei comportamenti adeguati al raggiungimento di tali obiettivi", e che invece Brambati si trovasse in una condizione mentale tale da pregiudicare fortemente la sua capacità di intendere e di volere..

ff  
O

Gli stessi dati sono stati confermati dal grafologo Robert Bergonzi.

Non esprimendosi in modo conclusivo circa la provenienza dal Brambati del testamento olografo (fatto peraltro pacifico), il consulente, che ha visionato numerose scritture di comparazione, ha precisato che "se questo testamento fosse stato scritto dal signor Brambati, il signor Brambati, visto il degrado della scrittura, il fatto che non è più, evidentemente, orientato nello spazio e nel tempo, il fatto che mette la data in posizione o incongrua, che la firma, in realtà, è una firma in stampatello ... anche in assenza di cartelle cliniche" sarebbe stato indotto a considerare nulla o limitata la sua capacità di vedere le cose".

Alla luce di queste emergenze e considerazioni, appaiono francamente fuorvianti le risultanze di quei controlli medici che in modo sospetto vennero commissionati dallo stesso Brambati (si è ben visto in quali condizioni) o dalla "cerchia" di Brambati negli stessi periodi considerati, allo specifico scopo di preparare il terreno per gli atti dispositivi.

La dottoressa Zanardi vide la parte lesa il 1° dicembre 2004.

Ha riferito di essere stata contattata personalmente dal Brambati per avere una valutazione sul proprio stato, poiché voleva testare, poiché stava decidendo a chi lasciare i suoi beni (ma Brambati aveva già testato in favore della Monteverdi, due giorni prima)

Nel colloquio gli chiese "se sapeva cosa possedesse, quante erano le sue spese mensili", e l'uomo spiegò che dei broker si occupavano dei suoi interessi, incrementando il patrimonio, quindi si fece portare dalla badante la documentazione relativa alle spese condominiali.

Le cifre concordavano più o meno con quelle che lui riferiva, esprimendosi talvolta in lire.

Poi gli somministrò un "mini mental" test, e il risultato fu "21 su 30" (ha solo il totale, non il risultato delle singole prove).

Concluse che Brambati era assolutamente in grado di gestire i propri beni, assolutamente conscio di gestire le sue proprietà, capace di distinguere a chi lasciare, e che non c'era alcun problema in ordine al fatto che testasse.

"21 su 30" indica la presenza di un decadimento cognitivo non marcato; non si trattava di un demente, ma di una persona che ha avuto un decadimento.

Un punteggio fino a 23 è considerato normale in un anziano, "e tra 21 e 23..."

Il cattivo stato al tempo del ricovero alla fine del 2003 si spiegava con la disidratazione, la situazione di disorientamento non era permanente.

Quanto allo stato mentale deteriorato sei mesi dopo, la situazione non era evidentemente stabile, e dunque è comprensibile un peggioramento.

*Visionando la relazione della dottoressa Zanardi, ne sono evidenti i "buchi": circa le spese correnti mensili, risulta che Brambati ha riferito le spese condominiali approssimate per difetto, non risultando invece alcunché di concreto circa le altre spese correnti (se non la richiesta di conferma all'imputata Monteverdi!), non essendo indicati alcuna somma specifica né alcun parametro reale di confronto (chissà se Brambati sapeva delle uscite mensili pari a 13.000 euro (escluse le spese di condominio)?*

*Le notazioni circa il buon orientamento spazio temporale (in contrasto con tutte le altre emergenze), la memoria recente, la capacità di comprensione di linguaggio, sono del tutto generiche.*

5  
0

Ineffabile è poi l'osservazione circa il fatto che Brambati "non ha alcuna intenzione di alienare i suoi beni né dato l'impressione di volerlo fare", alla luce della donazione subito dopo effettuata.

La valutazione effettuata dalla Zanardi, assolutamente lacunosa e superficiale, non comprova nulla di contrario rispetto alle altre emergenze; la risposta negativa al quesito circa l'opportunità di inabilitarlo e interdirlo, oltre che apodittica e del tutto discutibile, è inoltre priva di qualsiasi interesse dal punto di vista del giudizio di circonvenibilità.

Nella stesso ordine di "iniziative si iscrive l'intervento del dottor Pergami, psichiatra, il quale visitò a casa il Brambati il 19 gennaio 2005, su richiesta del dottor Bellasio.

Brambati, secondo quanto ha riferito Pergami in sede di esame dibattimentale, aveva limitata capacità di movimento, ma rispondeva a tono alle domande, "sembrava orientato nel tempo e nello spazio; adeguato nel comportamento, curato nella persona e nell'aspetto"

"Mi sembrava comprendere quello che gli domandavo e mi ha fatto vedere un po' dei suoi esami".

Cercò di valutare la sua capacità di valutare le spese che faceva, e fece domande, però molto generali.

Sul punto l'approfondimento è stato evidentemente del tutto assente.

La comprensione era discreta, più che sufficiente, non ottima ("per questo quadro involutivo cerebrale cronico del quale il paziente soffriva, però mi sembrava in grado di capire quello che dicevo e rispondeva a tono...certo, non in modo così approfondito").

"Mi sembrava in grado di capire quale fosse la sua situazione patrimoniale" (gli parlò dell'autista e della badante).

Non gli sembrava che né recentemente né in passato avesse fatto spese azzardate o spese non motivate per altre persone (1).

Somministrò test psichiatrico con risultato "18 su 30" (1).

Riscontrò deficit significativi nella memoria di richiamo, nell'esecuzione di una frase scritta e nella produzione di una frase da copiare, inoltre deficit parziali nell'orientamento nel tempo e nello spazio.

Discreti la comprensione e il linguaggio.

Lo giudicò non necessitante per il momento di interdizione o inabilitazione, in quanto godeva di limitata ma sufficiente efficienza psicofisica.

5  
0

Il dottor Bellasio gli aveva detto che "non voleva che ci fossero delle persone che potessero approfittare di lui".

Certamente non riscontrò gli spunti deliranti evidenziati dal dottor Bet.

Venne pagato con un assegno, forse fatto scrivere al Brambati dalla badante (all'evidenza la Monteverdi).

*Già la natura incerta e possibilista delle risposte del dottor Pergami qualificano il suo apporto, conseguente ad una valutazione del tutto superficiale e teso a fornire una risposta in linea con le aspettative dei mandanti.*

*Peraltro le stesse conclusioni sulla non necessità di interdizione o inabilitazione appaiono incongrue rispetto a quanto rilevato dallo stesso Pergami, visti i risultati oggettivamente deficitari del test psichico, e i riscontrati deficit di orientamento nel tempo e nello spazio.*

*Anche in questo caso suscita una certa ilarità (e ancora convince della superficialità e parzialità dell'approccio) l'affermazione secondo cui non gli sembrava che "né recentemente né in passato avesse fatto spese azzardate o spese non motivate per altre persone": Brambati aveva soltanto conferito delega ad operare sul conto a persone che (solo da marzo ad agosto 2004) avevano effettuato prelievi per quasi sessantamila euro, aveva donato (sei giorni prima) un appartamento alla Monteverdi, aveva effettuato in suo favore un bonifico per centomila euro e aveva testato in favore dell'imputata!*

€  
O

Se questi sono gli apporti medici in favore della difesa, non certo più significativi sono quelli delle persone che ebbero occasione di frequentare Brambati (alcuni dei quali nel novero dei "beneficati"), di sconcertante superficialità (taluni confondono la mera capacità di rispondere semplicemente a domande sul "più e il meno" con l'efficienza mentale); taluni peraltro addirittura confermano l'"assenza" di Brambati.

Albina Unharbaveva (badante e colf ucraina all'epoca priva di permesso di soggiorno, pagata fino a 1.400 euro al mese) ha riferito cose del tipo "mangiava, parlava, rideva e guardava la TV"

Cardenas (l'"infermiere" pagato 4.500 euro al mese, che tuttavia, come lui stesso ha precisato, non era infermiere, e che, con l'arrivo dell'amministratore di sostegno, vide ridotto lo stipendio a 2.300 euro) ha riferito "lui si sedeva lì a guardare la TV, ma era indifferente, non aveva una concentrazione come per dire sto guardando la TV".

Rosanna Stefanini, parrucchiera, che serviva Brambati a domicilio, ha dichiarato che "si discuteva, si parlava, si rideva", per poi specificare il tenore dei discorsi: "sono andata a ballare" "anche a me piace ballare"; "è un bell'uomo!" "eh, sì, bello una volta". Ha aggiunto peraltro che gli aveva presentato la Monteverdi come la sua compagna.

Itala Lena, podologia e massaggiatrice, ha riferito che Brambati le diceva che, una volta guarito, sarebbe andato a fare crociere con la Maria (la Monteverdi), oppure le diceva "fammi bene il massaggio"; le aveva poi detto, mettendosi a ridere, che aveva chiesto alla Maria di sposarlo, ma lei non aveva voluto.

Camisa, albergatore di Rapallo, non ha riferito nulla di concreto sullo stato mentale

Migliorati, il custode, ha riferito che Brambati era "tirchio da morire" (non si direbbe, viste le sue spese e liberalità del 2004/2005, se decise da lui); quando lo andava a trovare, Brambati gli raccontava ("per esempio del Piemonte... le cose che lui mi diceva ci sono veramente, per me stava bene"... "per quello che parlava con me mi sembrava normale"); faceva battute sullo sposare la Monteverdi ("è sempre qui, è come se fosse mia moglie").

Non apporta contributo idoneo a condurre a conclusioni diverse neppure la consulenza (introdotta dalla difesa dell'imputata) del neuropsichiatra dottor Orazio Giuliani (a suo tempo incaricato dalla difesa del notaio Ricci).

L'esame del consulente è stato effettuato dopo il decesso del signor Brambati, e dunque si è fondato sulle cartelle cliniche e sulle "perizie" precedenti (Zanardi, Pergami, Bianchi).

Giuliani ha fatto notare che l'anziano, dislocato in ambiente clinico, è sempre disorientato, e inoltre l'emoglobina era al di sotto dei valori normali, con ciò dunque si spiegava il disorientamento durante il ricovero, peraltro migliorato durante la degenza.

Ha svalutato il primo apporto del dottor Bianchi (che ha fatto "una valutazione del paziente al momento in cui lui lo ha visto") in quanto non teneva conto delle relazioni di Zanardi e Pergami (*delle cui vistose lacune e superficialità si è ampiamente detto*), e ha posto in dubbio, non essendo stati effettuati alcuni test, la diagnosi di demenza.

Ha comunque ritenuto concreta la possibilità che Brambati possa aver avuto un sostanziale peggioramento poco prima del momento in cui Bianchi lo esaminò, nel marzo 2005.

Ha concluso di conseguenza che nel periodo di cui all'imputazione Brambati versava in una condizione di capacità tale da poter disporre dei suoi beni.

4  
C

*Dette conclusioni, tratte dalla mera osservazione del materiale medico (e che tra l'altro non fanno i conti con il significativo apporto del dottor Bet), non sono in nessun modo in grado di contrastare un complessivo giudizio, di segno ben diverso, che tiene conto di tutte le emergenze: è provato che i risultati del mini mental test erano peggiorati nel novembre 2004 rispetto al ricovero, mentre lo stato di grave confusione e alterazione di Brambati in vari e disparati momenti del 2003, del 2004 e del 2005 è comprovato dagli apporti del dottor Bellasio, del dottor Bet, del notaio Prinetti, dalle risultanze calligrafiche.*

*La diagnosi di demenza è del tutto certa, come è provato che lo stato psichico generale del Brambati, pur leggermente migliorato durante la degenza ad inizio 2004 rispetto alle condizioni critiche del ricovero, andò progressivamente peggiorando, come è peraltro insito nelle caratteristiche della malattia e nell'incidere dell'età già avanzatissima.*

E torniamo alle testimonianze in ordine ai vari atti (della delega si è già parlato).

0

*Il teste Dell'Acqua, dipendente di una Sim che gestisce i patrimoni dei clienti, ha riferito di rapporto ventennale con Brambati:*

*Il cliente l'aveva chiamato, gli aveva chiesto di andare a casa sua con un modulo di bonifico ("io ho portato un modulo che abbiamo in ufficio, non è che io ce l'ho in tasca o qualcosa del genere", non è dunque vero, come afferma la Monteverdi, che lo strumento del bonifico fu suggerito dal Dell'Acqua), domandò quanto fosse l'utile di borsa ed espresse l'intenzione di bonificare la somma alla signora Monteverdi.*

*Erano soli, a lui sembrava che stesse bene, ma non è un medico, parlava in maniera corretta, come una persona di novant'anni.*

*Per motivare l'atto Brambati gli disse che la figlia della signora Monteverdi aveva una difficoltà ("dei problemi sulla casa") e lui voleva aiutarla.*

*Il dato, oltre che sicuramente genuino, è clamoroso, alla luce del fatto che la Monteverdi ha riferito la motivazione dell'atto ad una sorta di compensazione economica onnicomprensiva relativa al rapporto di lavoro irregolare: il povero signor Brambati, al contrario, era convinto di aiutare, per liberalità, una figlia della Monteverdi in difficoltà economica.*

*L'emergenza dimostra con assoluta chiarezza l'attività di induzione positivamente effettuata dalla Monteverdi, anche con componenti artificiose, e l'abusivo approfittamento delle deteriorate condizioni psichiche della parte lesa.*

*Pone inoltre nel nulla le difese circa le somme dovute dal Brambati alla Monteverdi per il pregresso rapporto lavorativo, difese di per se stesse peraltro inverosimili: se si voleva davvero risolvere quelle pendenze, chiunque avrebbe fatto ricorso ad una scrittura, non certo ad un bonifico immotivato, che tra l'altro, palesemente, non tutelava in alcun modo il bonificante; né peraltro potrebbe mai giustificarsi l'induzione a compiere atti economicamente pregiudizievoli accampando in compensazione dei crediti, visto che, a tacer d'altro, quel bonifico non poneva in alcun modo al riparo il Brambati da successive azioni relative al rapporto di lavoro.*

Il notaio Ricci, in relazione alla donazione dell'appartamento di via Losanna in data 13 gennaio 2005, ha precisato che Brambati era una persona anziana, e per questo venne chiesto di stipulare a casa.

L'istruttoria era iniziata ai primi di dicembre, e per predisporre l'atto gli era stata esibita la perizia della dottoressa Zanardi.

Quando chiese a Brambati conferma della descrizione dell'immobile risultante dai dati catastali, Brambati disse "non mi interessa nulla, non l'ho mai visto, è sempre stato affittato", come dire "non lo so come è fatto, se son due locali o tre, è un appartamento che ho sempre affittato"; "si sarà così, ma io non l'ho mai visto dentro l'appartamento", ovvero disse di non ricordare come fosse l'appartamento.

Quando gli chiese conferma, Brambati disse "certo, certo, io lo voglio regalare, lo voglio dare, certo".

La segretaria signora Testa gli aveva detto che era in corso un accertamento in merito ai problemi di salute di Brambati; la perizia gli venne consegnata ai primi di dicembre.

Lo ha confortato il fatto "che un medico dicesse che..."

Già in passato Brambati aveva espresso l'intenzione di lasciare la casa di via Losanna alla sua governante.

Stefania Testa, impiegata presso lo studio del notaio Ricci, segul l'istruttoria dell'atto.

Non ricorda se venne contattata da Brambati o dalla Monteverdi, né chi fissò l'appuntamento. Parlò al telefono con entrambi, e certamente Brambati le disse che voleva fissare questo atto di donazione alla signora.

Confermando in ciò dichiarazione (francamente poco verosimile) del notaio, la teste, con riferimento alla certificazione medica, ha riferito che il notaio le disse "sentiamo un attimino, chiediamo una relazione di un medico per vedere appunto che tipo di malattia ha, come mai non si può muovere", e ciò in relazione alla richiesta di stipulare l'atto a casa del cliente (come se il professionista dovesse decidere se andare al domicilio di

*un cliente sulla scorta di una certificazione, piuttosto che per motivi discrezionali e di cortesia).*

Poiché le era stato riferito che stavano aspettando a giorni la relazione di un medico, avevano detto "appena ce l'avete, fatecela avere".

Aveva poi fatto da testimone all'atto.

Il notaio chiese i dati personali, chiese conferma al Brambati in ordine al fatto che volesse donare la casa, e l'uomo confermò, anche un po' stizzito (sì, sì, glielo voglio regalare", oppure "glielo voglio dare").

Brambati aveva detto che non ricordava neppure come fosse questo appartamento, poiché non lo aveva mai visto, e aveva chiesto che le spese dell'atto venissero poste a proprio carico.

Faticò a firmare.

Il custode Migliorati, uno dei testimoni, ha riferito che Brambati non gli sembrava assente e che fece una battuta ("vedi Maria, se mi sposavi non c'erano problemi di..."); alcuni giorni prima gli aveva chiesto lui stesso di fare da testimone.

*Visto quanto anticipato nella parte iniziale della motivazione, le testimonianze non meritano quasi commento: sarà anche vero che il povero Brambati esprime la volontà di donare l'appartamento (sottoposto all'incessante attività di induzione della dell'imputata), ma certamente Brambati dimostrava di non ricordare neppure le caratteristiche ed il valore del bene che si apprestava a donare, ciò che dimostra in modo diretto e incontrovertibile la sua incapacità in quel momento di effettuare con cognizione di causa un atto di disposizione patrimoniale di quella rilevante portata.*

Il notaio Prinetti ha depositato in ordine al testamento olografo del novembre 2004.

Venne convocato già durante il ricovero a cavallo tra il 2003 e il 2004, dall'avvocato Balducci, per il caso che Brambati volesse fare testamento: ma Brambati era del tutto confuso, e non rispondeva neppure alle domande più semplici, come luogo e data di nascita.

Nel novembre 2004 la sua segretaria gli aveva detto che qualcuno (secondo contestazione, la governante) aveva chiamato da casa di Brambati, dicendo che l'uomo voleva fare testamento.

Andato al domicilio, lo aveva trovato "più calmo, effettivamente molto più calmo, però sempre un pochino così, insomma, la sua data di nascita non la ricordava bene"; Brambati aveva detto "ma io faccio testamento, firmo, firmo, firmo, mi faccia firmare,

mi faccia firmare", evidentemente convinto del fatto che il testamento lo avrebbe redatto il notaio, e che lui si sarebbe limitato a firmare.

Non disponendo di testimoni per redigere un testamento pubblico, prospettò a Brambati la possibilità di redigere un testamento olografo, di suo pugno, più che altro per rinviare il problema, immaginando che l'uomo non sarebbe stato in grado di farlo.

Ma Brambati si mise a scrivere "una roba che non si capiva bene cosa scrivesse, però si è messo a scrivere qualcosa".

Scrisse "San Donato 29/11/2004...lascio erede Monteverdi Maria", con relativa firma.

Nel contesto faceva segno verso l'anticamera, dicendo "Maria, Maria".

Prese in consegna lo scritto, pur conscio del fatto che, essendo stato redatto da persona che non ricordava in quel momento i suoi dati personali, poteva versare in una situazione di non validità; ma alla fine del colloquio disse chiaramente a Brambati che quel testamento "non valeva niente", e che bisognava rifarlo con due testimoni, di cui uno medico, e lo stesso disse alla Monteverdi, che attendeva in anticamera.

A seguito di contestazione, il notaio Prinetti ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, secondo cui Brambati era in stato un po' confusionale e visibilmente alterato.

*Indipendentemente dall'opinione (peraltro "esperta") del notaio, circa il fatto che quel testamento "non valeva niente", la testimonianza dimostra autorevolmente che nel momento in cui redasse il testamento olografo Brambati non era compos sui, essendo alterato e in stato confusionale, e non essendo in grado di rispondere alle domande più elementari. In tale situazione, peraltro, non si saprebbe neppure dare un'univoca interpretazione delle volontà di persona che in quel momento non era neppure in grado di fornire i propri dati personali: che significava, nella mente alterata di Brambati "lascio erede Monteverdi Maria"? Designarla quale erede in aggiunta a quelli già esistenti? Designarla quale erede di qualcosa (ma non di tutto)? Designarla quale erede universale, revocando il precedente testamento?*

*Date le condizioni dell'uomo, attestate dal notaio, le volontà espresse sono del tutto ambigue e non intelligibili.*

*Al di là delle testimonianze sui singoli episodi, va detto che, indipendentemente dal fatto che le condizioni psichiche del Brambati non sono state monitorate da medici per molti mesi (dalla dimissione nel febbraio 2004 fino al novembre di quell'anno), è del tutto inconsistente la tesi difensiva secondo cui lo stato mentale del soggetto fosse*

critico durante il ricovero a seguito dell'ultimo episodio infartuale, per poi migliorare dopo la dimissione.

Ricordato che, secondo la testimonianza del dottor Rotondo, quando Brambati venne dimesso il suo stato di confusione permaneva, poiché mai durante il ricovero fu orientato nel tempo, deve osservarsi che, in perfetta concordanza con le caratteristiche e lo sviluppo della malattia, la demenza di Brambati era addirittura peggiorata, nel novembre 2004, rispetto al ricovero, se è vero che il 20 gennaio 2004 il test aveva dato un risultato di 21 su 30, e nel novembre 2004 di 18 su 30.

Pertanto questo dato è corroborato dalle caratteristiche della patologia (anche in relazione all'età molto avanzata), che può sì avere delle fluttuazioni giornaliere, ma è inevitabilmente soggetta a continuo peggioramento "a scalini", di tal che è impensabile che la demenza di Brambati fosse migliorata qualche mese dopo la dimissione.

Deve dunque ritenersi dimostrato che, lungo tutto il periodo considerato in imputazione, Brambati, affetto da grave malattia interessante le facoltà psichiche, fosse in una situazione di circonvenibilità ai sensi di legge, come tale totalmente esposto ad induzioni, pressioni e "suggerimenti".

L'evidenza processuale dimostra, a parere del giudicante, che vi fossero i presupposti (nonostante le complacenti relazioni dei medici incaricati) per intervenire in senso inabilitativo o interdittivo, ma il giudizio su punto è del tutto ininfluente, poiché la circonvenibilità non è affatto collegata a tale presupposto, né all'incapacità di intendere e di volere (che nel caso di specie era tuttavia, con certezza, grandemente scemata).

Certamente Brambati, in tutto il periodo, non fu mai in una condizione di pienezza psichica e cognitiva per valutare l'opportunità e le implicazioni di un atto quale il testamento, ma neppure per decidere imponenti atti patrimoniali; detta situazione di minorazione e incapacità riguarda ed interessa, evidentemente, tutti gli atti dispositivi descritti in imputazione, ivi comprese le svariate sottoscrizioni di moduli di prelievo in contanti e di assegni.

Tale situazione era perfettamente presente alla Monteverdi, la quale trascorreva l'intera giornata con Brambati, e che ha anche ammesso le sue cicliche "assenze", e d'altra parte l'imputata ha avuto parte attiva, unitamente al dottor Bellasio, nella vicenda degli accertamenti medici privati: l'intervento della dottoressa Zanardi e del dottor Pergami furono specificamente legati alle iniziative patrimoniali di Brambati, e l'iniziativa tradisce la perfetta coscienza della grave menomazione da cui l'anziano era affetto, che d'altra parte non poteva sfuggire proprio alla persona che trascorreva con lui gran parte del suo tempo.

5  
O

E' un dato assodato nel procedimento (e per questo non se ne è nemmeno dato conto nella narrativa delle testimonianze, si veda per esempio quella "encomiastica" sul punto del dottor Bet) che la signora Monteverdi svolse la sua attività in favore del signor Brambati con grande impegno, professionalità e dedizione, occupandosi di ogni sua necessità, curandolo assiduamente, e in particolare consentendogli di presentarsi sempre perfettamente curato nell'igiene e nell'abbigliamento.

Tali constatazioni sono obiettive, e non sono certo in considerazione l'impegno e la dedizione profuse dalla Monteverdi nei confronti del Brambati, che comprensibilmente le era molto affezionato; e nutriva per lei, nella sua mente peraltro deteriorata, sentimenti benevoli e affettuosi, tali da costituire terreno fertile per le liberalità effettuate.

Ma tale situazione, naturalmente, costituisce proprio il substrato della circonvenzione: la Monteverdi, lo si desume dall'intero costituito processuale, era il "faro" assoluto della vita ormai limitatissima dell'anziano e decaduto signor Brambati, orchestrava e regolava in modo totale le sue attività, filtrava ogni suo contatto.

Non è dato sapere naturalmente il contenuto dei discorsi tra i due quando erano soli, ma certamente la donna era in una situazione ideale e privilegiata per indurre l'uomo a iniziative patrimoniali pregiudizievoli.

Detto ciò, l'abusiva induzione è positivamente provata innanzi tutto in occasione del rilascio della delega, quando pacificamente, stanti le sue condizioni di particolare sofferenza a seguito dell'ultimo ictus, Brambati non era in grado in alcun modo di determinarsi su nulla; ma è provata soprattutto per quanto riguarda il bonifico di centomila euro, poiché è dimostrato che la donna (che ora afferma tutt'altro) utilizzò le sue "arti" per convincere Brambati del fatto che una delle sue figlie versava in gravi difficoltà economiche (circostanza di cui non consta affatto la verità).

Questi fatti sono oggettivi, ma gettano luce sulla qualità dell'intero rapporto tra la Monteverdi e il Brambati, evidentemente improntato in modo cronico, nel periodo che interessa, ad una continua attività di induzione.

Gli elementi indiziari in tal senso sono plurimi:

-Brambati (definito dal custode, teste evidentemente favorevole alla Monteverdi), come "molto tirchio", diventa improvvisamente generoso, dispensando enormi somme e consistenti proprietà;

-nessun elemento ricavabile dai numerosi apporti testimoniali induce a ritenere che il povero Brambati, più volte ricoverato nel periodo, sofferente, confuso e disorientato, si

5

preoccupasse in quel periodo (spontaneamente) dei risvolti patrimoniali della sua vita, o della destinazione dei beni alla sua morte (d'altra parte aveva già fatto testamento in favore dei nipoti), non essendovene traccia nei discorsi fatti con chiacchieria, eppure il periodo è costellato di iniziative economiche clamorose, con ricorso addirittura a certificazioni sanitarie per agevolarle;

il rapporto con i nipoti ed eredi, pur men che sporadico, non ha mai conosciuto alcuna crisi, e da nessun elemento processuale può desumersi che Brambati avesse delle riserve o del risentimento nei loro confronti, tali da escluderli dalla destinazione delle sue sostanze, a suo tempo deliberata (è vero piuttosto che la Monteverdi era ormai l'unico serio contatto di Brambati con l'esterno, e che invece, nel marzo 2005 - soli due mesi dopo la donazione dell'appartamento alla Monteverdi - la parte lesa non era in grado di riconoscere uno dei nipoti come tale, definendolo vagamente come una figura amica, forse parentale). Vi è solo un dato nell'ambigua deposizione del dottor Bellasio secondo cui Brambati gli aveva detto di non voler vedere i nipoti, precisando "loro sono già a posto, sistemati, e non hanno più niente da pretendere da me". Ma tale dato è temporalmente ambiguo: se dette dichiarazioni sono precedenti (cioè che non è dato sapere) al testamento in favore della Monteverdi, è ovvio che i due Gandossi, designati quali eredi, fossero "a posto".

Insomma non vi è neppure prova del fatto che Brambati (proprio per la malattia di cui soffriva) fosse conscio con continuità (e per esempio nel momento del testamento) dell'identità dei nipoti ed eredi, e in proposito è del tutto attendibile quanto dagli stessi riferito, circa l'incapacità di riconoscerli nel dicembre 2004 (poche settimane dopo la predisposizione del testamento olografo), e non si vede con quale cognizione di causa l'uomo possa avere redatto tale testamento, escludendoli dalla successione: i motivi dell'atto possono essere reperiti solo nell'induzione e nell'approfittamento delle sue condizioni di menomazione psichica, che certo trovavano terreno ideale nell'affetto e nel sentimento di dipendenza che l'uomo provava per la Monteverdi (si può non nutrire sentimenti positivi per la persona da cui in quel momento si dipende in tutto e per tutto?).

Infine, dall'attendibile deposizione di Giorgio Gandossi, si ha prova dell'evidente operare della Monteverdi, nella seconda parte del 2004, per escludere i nipoti dal contatto con Brambati e dalla constatazione delle sue condizioni fisiche e mentali, proprio nei momenti "cruciali", subito dopo la redazione del testamento e prima della donazione dell'appartamento.

*Nell'occasione la Monteverdi, manifestando così la propria evidente mala fede, dissimulò le critiche condizioni dell'anziano, definendole buone, e cercò di evitare l'incontro, affermando che Brambati non voleva vedere in nipoti: ma Brambati, ben lungi da poter esprimere opinioni in merito, alcuni giorni dopo addirittura non era in grado di riconoscere i nipoti stessi, a causa di un disorientamento psichico ormai imponente e radicale.*

*Tali comportamenti dell'imputata ulteriormente comprovano la sottostante attività di indizione, che aveva come corollario anche l'isolamento dell'anziano dal contatto con le figure parentali di riferimento.*

*In definitiva è dimostrata la piena circonvenibilità, in tutto il periodo considerato, di Brambati, intesa come stato di deficienza psichica derivante da malattia organica tale da esporlo in modo oggettivo ad abusi ed induzioni; ed è dimostrato, da parte dell'imputata, destinataria nel periodo di enormi elargizioni economiche, l'abuso delle penose condizioni della parte lesa, per finalità profittevoli che sono insite nei fatti medesimi, con induzione al compimento dei numerosi atti pregiudizievoli descritti nel capo di imputazione.*

*L'accertamento di tali circostanze comporta la prova della penale responsabilità della Monteverdi in ordine al delitto di circonvenzione di persona incapace continuato, così come contestato.*

*Alla dichiarazione di penale responsabilità consegue l'applicazione della pena di giustizia.*

*Possono essere concesse all'imputata, per l'età avanzata, le circostanze attenuanti generiche, tuttavia con giudizio di mera equivalenza rispetto alle aggravanti, attesa la marcata gravità complessiva dei fatti.*

*Visti e considerati tutti i criteri direttivi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., stimasi equo determinare la pena da infliggersi all'imputata nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa, così calcolata: pena base per il più grave degli atti di circonvenzione, da ritenersi quello relativo alla formazione del testamento olografo, anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, aumentata come sopra per la continuazione interna, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.*

*E' opportuno riservare alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto.*

*Seguono, per legge, la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, e l'applicazione della pena accessoria di cui al dispositivo.*

L'imputata deve essere condannata al risarcimento degli evidenti danni patrimoniali e morali cagionati alle costituite parti civili, che potranno essere compiutamente determinati nel loro esatto ammontare nell'ambito di separato giudizio.

Vista la richiesta, e considerato l'ammontare dei danni da ritenersi fin d'ora provato, deve essere pronunciata condanna al pagamento, in favore delle parti civili, di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 130.000 totali.

Come da richiesta delle parti civili, sussistono, a seguito dell'accertamento della circonvenzione, i presupposti per la dichiarazione di nullità del testamento olografo in data 29 novembre 2004 e dell'atto di donazione dell'appartamento in data 13 gennaio 2005.

Invero, come si desume da condivisa giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sezione II, 22 aprile 2008, Motta, n. 19665, *"all'accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue la nullità (e non l'annullabilità) del contratto stipulato dall'incapace, per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ."*).


Con la sentenza in data 23/4/2008, L'Avena e altri, n. 27412, la Suprema Corte ha inoltre stabilito, in *"fattispecie relativa all'acquisizione da parte dell'imputato della proprietà di un immobile a seguito della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, che "il giudice penale, nel condannare l'imputato alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile il cui trasferimento ha costituito l'oggetto della condotta criminosa, può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che lo riguarda, salvo che tale declaratoria comprometta anche gli interessi dei terzi rimasti estranei al processo"*.

A ciò consegue, previo dissequestro, la restituzione dell'appartamento di via Losanna a Giorgio Gandossi e Giovanni Gandossi, quali eredi di Francesco Brambati.

E' poi stata sequestrata da questo Giudice, su conto corrente della Monteverdi, la somma di 100.00 euro: il sequestro preventivo deve essere convertito, ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p., in sequestro conservativo, a garanzia dei crediti delle parti civili (ex art. 316 comma 2 c.p.p.)

Segue la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che, vista la nota, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

A handwritten signature, possibly 'f', is written above a large circle.

Il Tribunale di Milano  
Sezione Quinta Penale

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

MONTEVERDI MARIA DOMENICA colpevole del reato ascrittale, e, concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, la

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

DICHIARA

l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.

DICHIARA

la nullità:

-del testamento olografo in data 29/11/04;

-dell'atto di donazione in data 13/1/05 avente per oggetto l'appartamento di via Losanna 23;

CONDANNA

MONTEVERDI MARIA DOMENICA al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili GANDOSI GIORGIO e GANDOSI GIOVANNI (eredi di BRAMBATI FRANCESCO), da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento, in favore delle predette parti civili, di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 130.000, 00 totali, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, da liquidarsi in euro 8.600, 00, oltre al 12,5 % per spese forfettarie, più I.V.A. e C.P.A.

ORDINA

la conversione, ai sensi dell'art. 323 comma 4 c.p.p., del sequestro preventivo disposto in data 12/12/07 sulla somma di euro 100.000 in sequestro conservativo a garanzia dei crediti delle parti civili di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p., conversione da attuarsi con il mantenimento in sequestro del bene.

ORDINA


il dissequestro dell'immobile oggetto dell'atto di donazione in data 13/1/205 e la sua restituzione a GANDOSI GIORGIO e GANDOSI GIOVANNI (eredi di BRAMBATI FRANCESCO)

2  
0

FISSA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 20 ottobre 2009



Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO

ANZ. N. 432517

IL 4-07-2010

Prenotato a debito (n. 2586/11 mod. 2/A/SG),

ai sensi dell'art. 12, 2° comma D.P.R. 115/2002,

contributo unificato pari a € 550,00

nei confronti dell'imputato MONTEVERDI MARIA DORENICA

condannato al risarcimento del danno alla parte

civile GANDORSI GIORGIO, GANDORSI GIOVANNI

Milano, 05/05/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Paolo TAVANI

Per

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Paola OBICINI